

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 giugno 2013, procedimento R 326/2012-1; e
- condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «HALAL MALAYSIA» per prodotti e servizi delle classi 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 9 169 343

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo non registrato contenente gli elementi denominativi «HALAL MALAYSIA», notoriamente conosciuto in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e marchio figurativo non registrato nel Regno Unito ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata respinta in toto

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — AgriCapital/UAMI — agri.capital (AGRICAPITAL)

(Causa T-514/13)

(2013/C 352/34)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: AgriCapital Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Meyer e M. Gramsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: agri.capital GmbH (Münster, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2013, procedimento R 2236/2012-2;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le loro spese, nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AGRICAPITAL» per prodotti e servizi delle classi 4, 7, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8 341 323

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 6 192 322, relativa al marchio denominativo «AgriCapital», per servizi della classe 36 e registrazione di marchio comunitario n. 4 589 339, relativa al marchio denominativo «AGRICAPITAL», per servizi della classe 36

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.